31-10-2015

Pagina Ш

1/3 Foglio

# PORETTO

# I vincoli della politica sulle abitazioni sono secolari. Ma fu la Prima guerra mondiale a scatenare il Parlamento. La versione di Einaudi

I provvedimenti vincolistici – dei prez-zi, dei canoni, dei contratti di locazione, delle esecuzioni di rilascio - durano da sempre, sono attestati già nel diritto etrusco, e – per quanto si riferisce alle esecuzioni – sono durati in Italia sino ai giorni nostri. Solo da poco non è in vigore, non si sa per quanto, alcun provvedimento di blocco in campo locatizio. In epoca moderna, la seguela vincolistica nacque con il blocco delle pigioni concesso il 29 aprile 1549 (in vista di un possibile aumento delle stesse con l'Anno santo dell'anno successivo) da Paolo III Farnese e disposto con un provvedimento firmato dal cardinale camerlengo, e famigliare del Papa, Ascanio Sforza di Santa Fiora. Da allora in poi, l'armamentario della legislazione "vincolatrice" è andato arricchendosi, specie nel '700, a Napoli e a Firenze, ma anche in Piemonte. Così che quando - in occasione della guerra '15-'18 – si volle fare qualcosa per tutelare l'inquilinato in agitazione, ci si illuse di disporre formule vincolistiche inedite, ma ci si accorse ben presto di non aver fatto nul-

Nel maggio 1915 l'Italia dichiarò guerra. Nel giugno il primo Regio decreto per andare incontro agli inquilini sull'affitto

la di nuovo. E anche i risultati furono, come sempre, effimeri e illusori perché le "vie brevi" non hanno mai risolto davvero alcun problema, ed è già molto che non aggravino la situazione che è stata presa a pretesto per giustificarle. Le esperienze del passato, poi, "ad onta del dettato che 'historia est magistra vitae', non servono a niente", come disse Luigi Einaudi in una delle sette lezioni che, fra il 26 aprile e il 2 luglio 1920, tenne sul problema delle abitazioni all'Università Bocconi e nelle quali commentò ampiamente i provvedimen-

di Corrado Sforza Fogliani ti di politica abitativa emessi in quel conseguente ricerca di alloggi che ripri-to di vista di presidente della Corraita della proporre al fine di risolvere la crisi alloggiativa allora in atto. La Commissiodegli inquilini e dei combattenti.

> manifestarono – annotò Einaudi – con la stessa dichiarazione di guerra del 24 maggio 1915: molte classi furono richiagrado di pagare l'affitto; i più si restringevano in meno stanze e mandavano i figli a vivere con i parenti; tutti chiedevano di essere liberati dall'obbligo di corrispondere il canone. Il governo intervenne il 3 giugno – a pochi giorni, dunque, dall'entrata in Guerra – con un primo decreto, concedendo agli inquilini di pagare il canone anticipatamente mese per mese, anziché per più lunghi periodi consuetudinari; ma gli effetti furono minimi. Un secondo decreto venne allora varato il 22 agosto dello stesso anno: dava facoltà agli inquilini di richiedere, in certe condizioni, la risoluzione del contratto di locazione e, ai richiamati in guerra, di pagare solo la metà dei fitti, e questo sino a 6 mesi dopo la cessazione del servizio militare, fermo l'obbligo di corrispondere la metà non pagata entro 2 anni, sempre dalla cessazione del servizio militare. Da questo (inusitato, per i tempi) provvedimento derivò peraltro una crisi edilizia di grandi proporzioni, con una caduta dei prezzi degli appartamenti che impoverì i piccoli proprietari in ispecie e, conseguentemente, con un pericoloso crollo dei consumi che colpì numerose categorie, specie del settore commerciale. Solo alla metà del 1916 la situazione iniziò a ritornare alla normalità: le industrie di guerra, sorte nelle grandi città, attraevano dalle campagne molti contadini (ben contenti di trasformarsi in operai per non andare al fronte), con una

to di vista di presidente della Commis- lizio, riportandolo in equilibrio. Equilisione istituita nel 1919 dal Guardasigil- brio che nell'ottobre di quell'anno venli Lodovico Mortara (Governo Nitti I) ne peraltro nuovamente rotto dal "fatto per lo studio delle possibili soluzioni da disastroso" (Einaudi) di Caporetto: il grandissimo numero di profughi dalle province venete provocò ("specialmenne era composta – oltre che da Einaudi te nelle città dell'Alta Italia, ma anche – dai rappresentanti della Confedilizia,a Firenze, a Roma e persino in Sicilia") una notevolissima crescita della do-I primi problemi abitativi, dunque, si manda in un momento nel quale non v'erano case vuote; contemporaneamente, anche le industrie belliche aumentarono i ritmi di lavoro per corrispondemate sotto le armi; coi capifamiglia in re alla necessità di combattere e fermaguerra, molti inquilini non furono più in re l'invasore, con nuova correlata affluenza di contadini nelle città. Le lagnanze degli inquilini imposero, alla fine del 1917, l'adozione di una serie di provvedimenti e, in particolare, l'emanazione – il 30 novembre di quell'anno - di un decreto che, riprendendo i "fa-

> Dobo la rotta di Caporetto. l'ondata di rifugiati e la fantasia predatoria del governo fecero collassare il mercato immobiliare

sti" vincolistici dei tempi andati, venne congegnato come una proroga di tutti i contratti di locazione in corso (a patto che, naturalmente, gli inquilini corrispondessero il canone dovuto) fino a 2 mesi "dopo la fine della guerra", a meno che il locatore "volesse andare a stare o intendesse abitare personalmente la casa sua". Ovviamente, quest'ultima, letterale dizione di legge provocò la naturale conseguenza che "molti proprietari furono immediatamente presi dalla voglia irrefrenabile di andare a stare a casa propria" (Einaudi), perché era questo il mezzo più semplice per ottene-

re la disponibilità degli alloggi e poterli poi negoziare a canoni di mercato. Un successivo decreto del 30 dicembre modificò allora la ricordata dizione nel senso che il locatore potesse andare ad abitare in casa propria solo quando ne

## IL FOGLIO

avesse la "necessità" (davvero difficile co, il divieto di aumento dei canoni, e tura, da 4 a 18 miliardi, calcolò Einaute gli inquilini, ma si stabilì comunque ragione alcuna che - con quelle prescripratica, una proroga di due anni). In necessità), ai mediatori (che soli avevadopo "la pace", avrebbero potuto chie- si sarebbero liberati), agli stessi promento dei canoni in una misura massile farne emanare altri per estendere il una fissità dei vecchi inquilini che micampo della sua applicazione; non c'è se in grosse difficoltà la mobilità sul terfar inviare qualche telegramma dai prefetti al ministero dell'Interno per dimogetti, com'è noto, a trasferimenti più frestrare che se non si procede alla emana- quenti che non oggi). Insomma, gli effetso abitativo – si intervenne anche sull'u- vincolistici, si ripeterono pari pari duso diverso: un decreto del 24 aprile 1919 rante la Guerra '15-'18 e anche nel dopostabilì che gli affitti, alla scadenza contrattuale, non si sarebbero potuti aumentare di più del 25 per cento. E siccome questo (superficiale) provvediscadenze i conduttori (negozianti, professionisti e così via) fossero "licenziati", si dovette subito intervenire per riparare i guai procurati con la sciocchezza fatta. E con un decreto del 18 agosto dello stesso anno si stabilì allora – per rendere effettiva la prescrizione del 25 per cento – che anche questi contratti (come quelli abitativi) fossero tutti prorogati sino al 31 luglio 1921, divenendo così quest'ultima una "data fatidica"

per le locazioni.

31-10-2015 Pagina Ш 2/3 Foglio

Questo provvedimento - e quello, in dimento a costruire, e così via. Tutti da dimostrare, addicendosi quella ra- particolare, sugli affitti arretrati del 15 gione in buon sostanza solo ai senzatet- agosto 1919 – unito alla svalutazione moto). Si stabiliva altresì, sempre secondo netaria indotta dall'aumento della cirun non inedito armamentario vincolisti- colazione dei biglietti delle lire (addiritquesto anche in caso di cambio di inqui- di) e quindi alla continua perdita di valino e a meno che nell'alloggio non fos- lore dei vecchi canoni, provocò uno sero stati fatti lavori tali da poter far sconquasso. Nel settore abitativo, poi, il considerare la casa interessata una blocco contemporaneo dei contratti e "nuova casa" (le istituite, apposite Com-dei canoni e, in particolare, il diritto dei missioni arbitrali potevano allora con- nuovi inquilini di occupare alloggi ai cedere un aumento del fitto). I vincoli canoni antichi, diede luogo a una donon furono estesi a tutti indistintamen- manda fittizia di alloggi, non essendovi una misura di riferimento dei canoni ta- zioni – si occupassero alloggi di due o le che la grandissima maggioranza dei tre stanze invece che di 6 o 7. Con l'agcontratti fu a quei vincoli soggetta. Di giunta, oltretutto, che i nuovi potenziaqui, però, il grave peggioramento della li inquilini avevano sì il diritto di pagacondizione dei nuovi inquilini o di quel-re lo stesso canone dell'inquilino preceli che si apprestavano a diventare tali. dente, ma non avevano il diritto di otte-Fu dunque necessario che il legislatore nere in affitto l'alloggio che si era libeintervenisse nuovamente e con un de- rato. Così fu giocoforza, per loro, offrire creto del 27 marzo 1919 si stabilì che la "mance" (tali le definisce Einaudi) ai proroga dei contratti non durasse più fi- vecchi inquilini perché se ne andassero no a due mesi "dopo la conclusione del- nonostante godessero di ampi spazi la pace", ma sino al 31 luglio 1921 (in (ben superiori, generalmente, alle loro compenso i proprietari, e fino a 2 mesi no contezza degli alloggi già liberi o che dere alle Commissioni arbitrali un au- prietari per essere preferiti: di fatto, le "mance" fecero sì che i canoni di quema del 20 per cento. "Ma – scrive Einau- sto mercato clandestino eguagliassero di – quando un decreto è stato stabilito quelli di mercato, con danno peraltro in per un certo ordine di fatti è molto faci- termini di imposte per lo stato e con da fare altro che iniziare una piccola ritorio delle forze del lavoro in genere e agitazione, fare qualche dimostrazione, degli impiegati, in particolare, della Pubblica amministrazione (allora sogzione del nuovo decreto la tranquillità ti deleteri che, nella storia, avevano pubblica è perturbata". Così – dopo l'u- sempre accompagnato i provvedimenti guerra. Si ebbe, in particolare, un accentuato trapasso forzato dal sistema degli affitti a quello della proprietà (che creò anch'esso problemi, come immanmento portò con sé solo il fatto che alle cabilmente sarebbe poi avvenuto anche sessant'anni dopo, con il cosiddetto equo canone): si provocò un aumento inoltre – del costo di costruzione delle

> Chi si chiede perché la proprietà della casa in Italia sia tanto più diffusa dell'affitto, deve indagare pure nelle scelte deleterie di allora

case nuove, uno squilibrio fra fitti libe-

ri e fitti vincolati con correlativo impe-

aspetti che Einaudi enunciò, e documentò, nelle accennate lezioni alla Bocconi, in altrettanti – per così dire – distinti "capitoletti".

Il Guardasigilli Mortara così, con un suo decreto del 13 dicembre 1919, creò la Commissione di studio presieduta da Einaudi, allora senatore, e di cui s'è già detto. La maggioranza della Commissione predispose una bozza di decreto regio nella quale le unità immobiliari a uso abitativo venivano divise in 4 categorie, sostanzialmente a seconda del-

l'importanza della città e dei canoni dovuti. Per gli alloggi di prima categoria (a canone più costoso, cioè, e quindi con gli inquilini più agiati) tutte le disposizioni eccezionali emanate sarebbero venute a cessare dal 1º luglio 1921; così pure tutte le disposizioni vincolatrici riguardanti l'uso diverso (sulla base della elementare considerazione che, in questa tipologia di contratti, si scontrano interessi di uguale dignità e non sono in ballo esigenze di tipo sociale, come per l'abitativo). Per le unità immobiliari di seconda categoria, la vigente proroga dei contratti fino al 31 luglio 1921 veniva portata al 1º luglio 1922, con possibilità per i locatori di chiedere un aumento fino al 25 per cento del canone dovuto alla data del 31 dicembre 1919. Stessa cosa per gli immobili della terza categoria, con riduzione peraltro al 15 per cento del possibile aumento del canone. Per la quarta categoria, dilazione dei contratti al 1º gennaio 1924 e ulteriore riduzione (al 10 per cento) della possibilità di aumento del canone. La proroga non avrebbe operato in caso di provata "necessità" del proprietario di occupare l'immobile affittato. Le Commissioni arbitrali venivano abolite, sal-

Einaudi della a capo Commissione del governo Nitti per fare ordine. Tentò, ma lo stato disordinato è ancora con noi

vo che per le controversie già al loro esame. Il Governo Luzzatti varò quello che fu poi il Regio Decreto legge 18.4.1920, nel quale vennero trasfusi elementi sia del testo predisposto dalla maggioranza che di quello della minoranza. Il decreto in questione (che venne convertito in legge con legge - governo Mussolini - 17.4.1925 n. 473) mantenne sostanzialmente l'impianto del testo

## IL FOGLIO

31-10-2015 Data


Pagina Ш 3/3 Foglio

mento dei canoni per gli inquilini più cità di questo riferimento. abbienti, innalzò anche la percentuale

di maggioranza della Commissione Ei- per i proprietari di casa, per chiedere nostante quanto demagogicamente si naudi, confermò nel 1º luglio 1921 la la disponibilità degli alloggi per "necescessazione (sia per l'uso abitativo che sità" di abitarvi. Sempre il Governo, eliper l'uso diverso) della vigenza delle minò ogni riferimento "alla conclusio- nismo opaco della non concessione delleggi eccezionali, così come confermò al ne della pace" (con relativi effetti con- la Forza pubblica da parte delle auto-1º luglio 1922 la proroga dei contratti, seguenti), aderendo a quanto Einaudi rità. Un meccanismo concepibile solo portò al 40 per cento la possibilità di au- aveva sostenuto a proposito dell'equivo-

Vinsero ancora le proroghe, in sodi possibile aumento dei canoni delle stanza. Ma non furono le ultime, anche concorrenza, paradossalmente, nell'ealtre categorie di inquilini. Il Decreto se a un certo punto - nel secondo dopodisciplinò, ancora, la proroga dei conguerra del secolo scorso – si finse di ti in gran parte discrezionali, non santratti a uso diverso (fino, al massimo, al cambiare per non cambiare (gattopar-31 ottobre 1920); confermò la cessazio- descamente) nulla: si sospesero infatti zia amministrativa. Non solo Einaudi, ne delle Commissioni arbitrali; disci- le esecuzioni degli sfratti (invece di pro- ma neanche tutti gli artefici delle dispoplinò in modo assai preciso le modalità rogare i contratti). Anche quest'ultimo sizioni vincolistiche dei secoli precee i termini, per gli inquilini, per gode- tipo di vincolismo è ufficialmente cessa- denti, avevano potuto immaginare che re dei benefici stabiliti a loro favore e, to e nulla di catastrofico è successo, no- si sarebbe arrivati a tanto.

sostenesse alla vigilia dello sblocco totale delle esecuzioni. Rimane il meccain uno stato disordinato, non governato dalla legge ma da provvedimenti amministrativi di autorità varie fra loro in ludere la normativa, e da provvedimenzionabili tempestivamente dalla Giusti-



Mario Borgoni, "Prestito nazionale", 1918 (da un manifesto di propi